

Avv. Nicole Geninasca-Menegalli

CP 213
Via Dragone 2
CH-6713 Malvaglia

079/103.55.11
Tel. e fax: 091/870.18.84
studio.legale@letrevalli.ch

(accesso allo studio dalla Via Orino)

Raccomandata

Ufficio federale dell'energia UFE

Procedura di approvazione dei piani e
dei piani settoriali
3003 Berna

Malvaglia, lunedì 2 marzo 2026

Ns inc. nr : 35.001

Vs inc: nr : PGV.0232 Airolo-Lavorgo

**COMPLEMENTO
ALL'OPPOSIZIONE 6 LUGLIO 2020**

che presenta l'

Associazione Basta con i tralicci sulle nostre montagne, Morcote,
rappr. dall'avv. Nicole Geninasca-Menegalli, SL Le Tre Valli, CP 213, 67 13 Malvaglia

inerente alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale TI (nr BP-TI40-0000001130) del progetto della nuova linea 380/220 kV Swissgrid e nuova linea 132 kV FFS SA e progetti relativi al progetto principale.

PREMESSA

Per quanto non si dirà in questa sede, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia integralmente agli argomenti esposti con l'opposizione ex art. 16f cpv. 1 LIE del 6 luglio 2020 ed osservazioni 21 novembre 2023, di cui si mantiene l'esistenza e si riconferma l'intero contenuto, salvo esplicite contrarie indicazioni.

Il presente complemento intende soffermarsi su alcuni aspetti emersi a seguito della pubblicazione del progetto che prevede la realizzazione di una linea aerea 380/22 kV di proprietà di Swissgrid SA tra Airolo e Lavorgo – che ospita anche un circuito 132 kV delle FFS.

IN ORDINE

1. La scrivente legale è legittimata a rappresentare l'opponente in virtù della procura conferita e già agli atti.
2. Un'associazione ha diritto di ricorrere se ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica dell'atto impugnato, ovvero se ha per scopo la difesa degli interessi in causa, la maggior parte dei membri sono toccati dalla decisione e presi individualmente hanno qualità d'agire.¹

In altre parole, si tratta del cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista", secondo cui, affinché all'associazione sia riconosciuta la legittimazione ricorsuale, è necessario che la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione competa ai suoi singoli soci, che la maggioranza o molti di essi siano toccati dall'atto impugnato e che gli statuti le affidino la difesa degli interessi comuni.²

L'opponente è stata costituita il 27 giugno 2020 allo scopo di opporsi al progetto in questione ed ha inoltrato l'opposizione in difesa dei diritti dei suoi soci, i quali sono abitanti e proprietari di fondi di Nante.

Pertanto, la legittimazione dell'opponente è data.

Prove: agli atti

3. Il progetto della nuova linea 380 /220 kV Airolo-Lavorgo è in pubblicazione dal 2 febbraio al 4 marzo 2026 compresi.

Trattasi, nella fattispecie, di una nuova pubblicazione a quella già avvenuta dal 5 giugno al 7 luglio 2020, resasi necessaria a seguito al completamento ed alle sostanziali modifiche apportate all'incarto dalla richiedente su ordine dell'Ufficio federale dell'energia (di seguito, UFE).

¹ Bovay, Procédure administrative, pag. 512 segg.

² RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2

Invero, con decisione incidentale 26 novembre 2025, l'UFE ha integralmente sostituito l'incarto pubblicato dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) tra il 5 giugno ed il 7 luglio 2020 con il progetto ora depositato pubblicamente ed oggetto del presente complemento.

L'UFE ha deciso che, entro il termine di pubblicazione e cioè il 4 marzo 2026, gli opposenti possono esprimersi in merito al nuovo incarto – completando l'opposizione 6 luglio 2020 che resta valida anche con la nuova pubblicazione.

Notificato in data odierna, il presente allegato è tempestivo.

Prove: doc. J: atto di pubblicazione 30 gennaio 2026; doc. K: UFE decisione 26 novembre 2025

4. L'opposizione va presentata all'autorità competente per l'approvazione dei piani che nel caso concreto è l'Ufficio federale dell'energia. La competenza è dunque data.
5. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione è ricevibile in ordine.

MOTIVI

In fatto ed in diritto

Appurata la ricevibilità in ordine dell'opposizione, non vi sono ostacoli di alcun tipo per entrare nel merito della medesima.

Innanzitutto, l'opponente dichiara di **riconfermare tutti gli argomenti espressi con opposizione 6 luglio 2020 ed osservazioni 21 novembre 2023, salva esplicita contraria indicazione.**

1. L'opponente ha sempre fortemente insistito sul fatto che fosse indispensabile riconsiderare il progetto iniziale in funzione delle evoluzioni della tecnica e dei costi e delle reali e concrete possibilità di interramento (almeno parziale) della nuova linea 380/220 kV Airolo-Lavorgo.

Con decisione 15 marzo 2024, l'UFE ha sospeso la procedura di approvazione dei piani PGV.0232 Airolo-Lavorgo sino al 15 gennaio 2025.

La richiedente, tra altre cose, ha dovuto completare gli atti con uno **studio di una variante in cavo che sfrutti il potenziale di raggruppamento con la copertura dell'autostrada tra Airolo e Stalvedro.**

2. A titolo abbondanziale, si rammenta che il nuovo progetto si inserisce come linea elettrica aerea della scheda 106 del Piano Settoriale Elettrodotti (PSE 106), fissata dal Consiglio federale il 23 marzo 2016.

Ciò nonostante, l'UFE ha chiaramente ordinato alla richiedente di studiare una variante in cavo, almeno parziale, con il presupposto che sia evidentemente possibile cambiare – almeno in parte – la natura della linea elettrica, da aerea ad interrata.

Invero, la questione centrale non riguarda una modifica del corridoio PSE 106 in quanto tale, bensì segnatamente l'adeguamento del progetto alle infrastrutture federali concomitanti, in applicazione del principio di coordinamento e di raggruppamento delle opere (copertura A2 / secondo tubo del San Gottardo).

Un'eventuale modifica del PSE 106 — ad esempio in relazione alla realizzazione di stazioni di transizione — può avvenire in virtù degli artt. 1b OPIAE e 17 OPT, oppure, qualora dall'adozione del piano settoriale le circostanze siano mutate e risulti possibile individuare una soluzione complessivamente migliore (cfr. DTF 139 II 499, consid. 4 segg.).

3. Ora, la richiedente si è dovuta chinare sullo studio della variante in cavo **parziale**, riferendosi allo schema di valutazione creato propriamente dall'UFE, il quale contiene numerosi criteri della pianificazione territoriale, della tecnologia, dell'ambiente e della redditività.

Va subito detto che, per l'opponente, **la variante in cavo – almeno parziale – risulta di fondamentale rilevanza**, poiché il corridoio aereo proposto che passa da Airolo al Tremorgio, attraversando **Nante**, è un territorio alpino attualmente **privo** di infrastrutture antropiche di rilievo – ciò che al giorno d'oggi va assolutamente tutelato.

La linea elettrica aerea genera **numerosi espliciti e pacifici conflitti**, segnatamente con la protezione della natura e del paesaggio, lo svago e le attività ricreative, l'impatto estetico, ecc. (cfr. opposizione 6 luglio 2020 a cui si rinvia per i dettagli).

La richiedente ammette che il **maggior aggravio del nuovo tracciato è dovuto alla perdita di "Wilderness" nella tratta compresa fra Nante e la funivia del Tremorgio** (RIA Relazione tecnica, p. 8, doc E.02). Nessuna eventuale misura risulta accettabile e valida per compensare questa perdita.

Si rivela poi che, nel tratto immediatamente prospiciente l'abitato di **Airolo**, il progetto prevede una sequenza ravvicinata di nuovi tralicci (TR1850-02 fino TR1850-07) che costituisce un vero e proprio "fronte" visivo verso il nucleo abitato.

Nel medesimo tratto, la gestione della sicurezza d'esercizio impone il mantenimento di fasce libere da vegetazione in prossimità dei conduttori e delle campate: ciò riduce l'effetto di schermatura del bosco e aumenta sensibilmente la visibilità dei tralicci dal nucleo abitato, proprio nel segmento che l'intervento dovrebbe invece sgravare.

La parte di linea posizionata parallelamente alla funivia Airolo-Pescium (TR1850-03 – TR1850-05) con il relativo taglio del bosco per le distanze di sicurezza d'esercizio si presenta come **un'autostrada verticale** sfregiando il fianco della valla di fronte al nucleo vecchio abitato di Airolo. In questa prospettiva, l'effetto combinato (nuovi tralicci di grande altezza + riduzione significativa della schermatura) rende la situazione paesaggistica **da Airolo a Nante compresi** (TR1850-10), non solo non migliorativa, ma potenzialmente peggiore rispetto alla situazione attuale che si vuole correggere con il Parco Gottardo.

4. La richiedente ha ritenuto che un'eventuale sinergia per il cablaggio della linea tra Airolo e Stalvedro **non** possa concretizzarsi *a causa del tracciato, camere di giunzione, allacciamenti alla linea aerea e*

la tempistica non confacenti (Relazione tecnica PAP, B-02-01, 13.6, p. 43). Il progetto USTRA e la parziale copertura dell'autostrada non hanno modificato, a mente della richiedente, la possibilità della creazione di una variante in cavo parziale tra Airolo e Stalvedro.

Lo studio aggiornato (Studio messa in cavo Airolo, doc. B.13.01) redatto dalla stessa richiedente addivene alle medesime conclusioni – che non convincono l'opponente e questo per diverse ragioni esposte di seguito:

- a. lo studio è stato effettuato dalla stessa richiedente e, quindi, mette in luce un evidente conflitto di interessi. Già solo per questo, è necessario che l'UFE ordini un nuovo studio di confronto presso un perito indipendente – senza legami alcuno con la richiedente. In effetti, l'UFE non può validamente fondare la sua decisione di approvazione dei piani unicamente sullo studio redatto dalla stessa richiedente, a maggior ragione essendo nella fattispecie confrontati con valutazioni tecniche controverse ed alternative tecnologiche praticabili nel tempo con forte impatto ambientale per tutta la zona oggetto del progetto. Il perito indipendente è chiamato a chinarsi sull'insieme del progetto in cavo (totale o parziale) integrando, segnatamente, anche le successive problematiche qui esposte.
- b. La richiedente ha realizzato reti di trasmissione ad altissima tensione THT (220 e 380 kV) per altri assi strategici (secondo tubo del Gottardo, Riniken/Beznau-Birr 380kV, Martigny/Nant de Drance), anche in zone alpine, ma di queste non viene fatto menzione – ciò che costituisce una lacuna da sanare.
- c. Dallo studio emerge che la richiedente, da un profilo ambientale, ritiene che *la messa in cavo parziale porterebbe all'esecuzione di un manufatto di transizione e di tralicci che risulterebbero maggiormente esposti alla vista degli abitati di Airolo e di Nante* (Studio messa in cavo Airolo, doc. B.13.01, 1.2, p. 4). Questa conclusione non può essere tutelata, la richiedente dimenticando tutti gli altri aspetti della protezione della natura da considerare con una via aerea (dissodamenti, creazione di corridoi per la posa dei tralicci, ecc.) rispetto alla variante in cavo parziale. La richiedente afferma che *la linea in cavo ha un impatto paesaggistico nullo. Le stazioni di transizione occupano aree estese e sono ben visibili* (p. 41).

Nel citato documento, per ogni stazione di transizione si parla di 30x60 m per un'altezza di 25 m (p. 26) ed in considerazione del progetto complessivo della nuova linea aerea 380/220 kV Swissgrid e 132 kV FFS SA, vi è da chiedersi se, effettivamente, le due stazioni di transizione aereo-cavo abbiano un impatto paesaggistico così tanto più elevato. Su questo, l'opponente ha dei seri dubbi. Infatti, anche la richiedente dichiara che *la linea in cavo ha un impatto paesaggistico nullo*. Di transenna, si rammenta che sostenere il contrario significherebbe contraddire gli obiettivi di copertura A2 e del Parco del Gottardo.

- d. Gli argomenti addotti dalla richiedente in relazione al coordinamento con il progetto USTRA (p. 27) appaiono, a mente dell'opponente, deboli e per nulla convincenti. Sembrerebbe che la richiedente dia la priorità a questioni burocratiche, ai costi ed alla complessità del tema, piuttosto che all'effettiva fattibilità del coordinamento con il progetto USTRA – che, per altro, non viene negata.

Ciò denota una carenza dal punto di vista tecnico, di visione futura e di necessità di coordinamento indispensabile con altri progetti di grande portata ed impatto ambientale per la zona dell'alta Leventina. Questo non può essere tutelato, in particolare in virtù dell'obbligo di raggruppamento con infrastrutture esistenti o previste.

- e. Al capitolo sulla stabilità della rete (p. 40), la richiedente si sofferma su alcuni aspetti sicuramente importanti per la realizzazione della messa in cavo parziale. Tuttavia, dallo stesso documento emerge come la variante in cavo parziale tra Airolo e Stalvedro sarebbe "sacrificata" a favore di altre linee future parziali in cavo al fine di tutelare un eventuale intervento di Black Start.

L'opponente ritiene che la richiedente non abbia l'autorità per decidere quale area sia maggiormente sacrificabile rispetto ad altre. La richiedente, in definitiva, afferma (p. 40) che *prevedere un ulteriore tratto in cavo lungo questo collegamento comprometterebbe il concetto stesso di intervento Black Start, in quanto comporterebbe difficoltà tecniche tali da rendere la ricostruzione della rete estremamente complessa, se non impossibile. In uno scenario simile, Swissgrid non sarebbe più in grado di adempiere al proprio obbligo legale di garantire l'approvvigionamento elettrico a livello nazionale.*

L'opponente si chiede se lo scenario catastrofico descritto sia effettivamente realistico, considerato il breve tratto di messa in cavo tra Airolo e Stalvedro.

Si ricorda che, a mente dell'UFE³, nel settore della trasmissione dell'energia elettrica devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- protezione delle basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio
- creazione e conservazione di insediamenti accoglienti e delle premesse territoriali per attività economiche
- garanzia di una base di approvvigionamento del Paese sufficiente.

Come si evince, il primo obiettivo descritto è quello che dovrebbe essere il motore trainante della richiedente nello studio di una variante in cavo parziale tra Airolo e Stalvedro.

Uno studio di confronto ed indipendente potrebbe fornire maggiori ed importanti elementi di riflessione a tale proposito. Si chiede, pertanto, all'UFE di nominare un perito esterno indipendente che possa esprimersi anche a tale proposito.

5. Sulla scorta di quanto esposto in sede di opposizione 6 luglio 2020 e di quanto sopra, si riconferma la richiesta che il progetto della nuova linea 380/220 kV Swissgrid e nuova linea 132 kV FFS SA e progetti relativi al progetto principale, venga respinto e che venga seriamente riesaminato l'interramento totale e parziale della nuova linea su di un percorso adeguato, in particolare nel tratto Airolo-Stalvedro, affidando ad un perito indipendente il compito di tale valutazione tecnica.

³ UFE, *Manuale dello schema di valutazione delle linee di trasmissione di energia elettrica*, 2013, capitolo 3.1, p. 7.

Per tutti questi motivi, richiamate le norme di legge applicabili alla fattispecie, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto, riservate le risultanze istruttorie, l'opponente si riconferma nelle domande di giudizio esposte con l'opposizione 6 luglio 2020 e meglio:

1. L'opposizione è accolta.


Di conseguenza:

- 1.1. I piani del progetto per la nuova linea aerea Airolo-Lavorgo non sono approvati.
- 1.2. È valutato ed elaborato un progetto concreto che prevede sia l'interramento totale della nuova linea elettrica che parziale su un percorso adeguato, se necessario anche al di fuori del corridoio definito dal piano settoriale.
- 1.3. Sulla base delle risultanze di cui al punto 1.2 è disposto l'interramento totale, subordinatamente parziale della nuova linea elettrica.

2. Tasse, spese e ripetibili protestate.

Con distinti saluti,

avv. Nicole Geninasca-Menegalli



Cpc a cliente

Mezzi di prova:

Documenti:

In aggiunta ai documenti (A-I) prodotti in sede di opposizione 06.07.2020 ed osservazioni 21.11.2023:

doc. J atto di pubblicazione 30 gennaio 2026

doc. K UFE decisione 26 novembre 2025

Richiesta:

all'UFE di fare allestire una perizia non di parte con oggetto lo studio della variante in cavo (parziale o totale).

Rubrica: Applicazioni edilizie

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 30.01.2026

Numero di pubblicazione: BP-TI40-0000001130

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Dipartimento del Territorio / Servizi generali, Via Franco Zorzi 13,
6500 Bellinzona

Dipartimento del territorio. Progetto: Procedura di approvazione dei piani ai sensi della Legge sull'energia elettrica (LIE; RS 734.0) con numero di ruolo PGV.0232 Airolo - Lavorgo. Swissgrid AG, Bleichenmattstrasse 31, Casella Postale, 5001 Aarau., molteplici comuni

Concerne i comuni di Airolo, Quinto, Faido, Dalpe

Su richiesta dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), Procedura di piano settoriale e di approvazione dei piani, 3003 Berna

La nuova pubblicazione si rende necessaria a seguito del completamento e delle modifiche sostanziali apportate all'incarto già depositato pubblicamente dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) dal 5 giugno al 7 luglio 2020 presso le cancellerie comunali di Airolo, di Quinto, dell'allora Comune di Prato Leventina, di Dalpe e di Faido.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea 380/220 kV di proprietà di Swissgrid, tra Airolo e Lavorgo, che ospiterà anche un circuito a 132 kV delle FFS. Tale linea, inserita nel Piano settoriale Elettrodotti PSE con la scheda di coordinamento 106, si sviluppa interamente sul versante destro della Leventina per una lunghezza complessiva di 23 km.

Per ragioni tecniche, si rendono necessari interventi su altri impianti esistenti, tra cui:

- Lo spostamento della palificata FFS/AET ad Airolo;
- La ricollocazione di singoli tralicci nei pressi della sottostazione di Airolo;
- Adeguamenti alla sottostazione di Lavorgo;
- Modifiche alle linee FFS e AET tra Lavorgo e il Piottino.

Il progetto include inoltre delle misure di riordino degli elettrodotti esistenti 50 kV AET e 132 kV FFS

- tra la centrale del Ritom e quella del Tremorgio a Rodi, con l'interramento della linea AET e lo spostamento parziale della linea FFS sul tracciato AET liberato tra Cresta e Deggio (cosiddetto "arrocco");

- tra Polmengo e la centrale del Piottino a Lavorgo, con l'interramento completo della linea AET.

Oltre alla documentazione già citata, la rielaborazione dell'incarto da parte della richiedente comprende ora:

- il dettaglio dei progetti di riordino;

- il progetto di smantellamento della linea esistente a 220 kV tra Airolo e Lavorgo;

- la documentazione relativa alla domanda di dissodamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01);

- il rapporto sull'impatto ambientale (RIA) ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011).

La documentazione relativa alla domanda di approvazione dei piani è disponibile per la consultazione presso le cancellerie comunali di Airolo, Quinto, Dalpe e Faido durante gli orari di apertura previsti da ciascun Comune.

Il deposito pubblico è previsto a partire dal **2 febbraio al 4 marzo 2026 compresi**.

Il deposito pubblico ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli artt. 42-44 della Legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711). Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratto (art. 32 cpv. 1 LEspr).

Chi è parte secondo le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) può presentare opposizione scritta durante e non oltre il periodo di pubblicazione presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE), Procedura del piano settoriale e di approvazione dei piani, 3003 Berna.

Chi non presenta opposizione entro i termini è escluso dalla procedura. I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione (art. 16f LIE).

Entro lo stesso termine, chi è parte ai sensi delle disposizioni della LEspr, può fare valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr (vecchi artt. 30, 35, 36 e 41 LEspr).

In particolare:

a. le opposizioni all'espropriazione;

b. le domande fondate sugli articoli 7-10 LEspr;

c. le richieste di prestazioni in natura (art. 18 LEspr);

d. le richieste d'ampliamento dell'espropriazione (art. 12 LEspr)

e. le domande d'indennità di espropriazione.

Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati. I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è richiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti di usufrutto lo devono essere soltanto in quanto si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno.



DECISIONE INCIDENTALE

02 DIC. 2025

del 26 novembre 2025

Progetto: Procedura di approvazione dei piani PGV 0232 Airolo – Lavorgo concernente la nuova linea 380/220 kV Swissgrd e la nuova linea 132 kV Ferrovie federali svizzere (FFS SA) e i progetti relativi al progetto principale

Richiedente: Swissgrd SA, Bleichematstrasse 31, 5001 Aarau

Opponenti: Come da lista allegata

Cantone: Ticino

Ns. riferimento: PGV.0232

L'Ufficio federale dell'energia (UFE)

1. ritiene in fatto

1. Con domanda del 29 aprile 2020 Swissgrd SA (qui di seguito: la richiedente o l'istante) ha chiesto l'approvazione dei piani dimanzi all'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) per la costruzione di una nuova linea elettrica a 380 kV e a 220 kV di sua proprietà e di una nuova linea a 132 kV di proprietà delle Ferrovie federali svizzere (FFS). L'incarico include lo spostamento di un'altra linea delle FFS e di una linea dell'Azienda elettrica ticinese (AET) nei pressi delle sottostazioni di Airolo e di Lavorgo. L'incarico è stato trasmesso dall'ESTI all'UFE in data 15 settembre 2022. Per i vari passi procedurali si rinvia alle precedenti decisioni incidentali.
2. Con decisione incidentale del 15 marzo 2024 l'UFE ha sospeso la presente procedura fino al 15 gennaio 2025 per permettere alla richiedente di completare l'incarico. In particolare, la richiedente è stata invitata a completare i seguenti atti:
 - Progetto di riordino AET/FFS, inclusa l'acquisizione dei diritti necessari
 - Progetto di smantellamento della linea 220 kV Airolo – Lavorgo
 - Documenti mancanti richiesti dalle varie autorità, inclusi gli approfondimenti del rapporto di impatto ambientale (RIA)
 - Correzione della documentazione di base in conseguenza ai progetti suelencati
 - Studio di una variante in cavo che sfrutti il potenziale di raggruppamento con la copertura dell'autostrada tra Airolo e Stalvedro.

3. In data 12 dicembre 2024 la richiedente ha trasmesso alcuni documenti in formato elettronico, completando l'incarico il successivo 19 dicembre. La versione cartacea della medesima documentazione è stata consegnata il 20 gennaio 2025.
4. Con raccomandata del 24 dicembre 2024, la richiedente ha depositato le proprie dupliche alle prese di posizione degli opposenti che a suo tempo avevano fatto uso della propria facoltà di replica.
5. L'UFE ha proceduto all'esame dell'incarico al fine di verificarne la completezza, riscontrando alcune lacune, comunicate con scritto del 25 marzo 2025 direttamente alla richiedente. Considerata la natura tecnica delle questioni e il loro diretto riferimento alla documentazione, per ragioni di economia procedurale l'UFE ha omissa la notifica alle altre parti, poiché le richieste sarebbero risultate incomprensibili a chi non avesse accesso all'incarico. Lo scritto rimane comunque consultabile su richiesta, come ogni atto della presente procedura, conformemente ai principi di trasparenza procedurale. Il termine impartito alla richiedente per il completamento dell'incarico scadeva il 16 maggio 2025. In data 14 maggio 2025 la richiedente ha tuttavia chiesto una proroga sino al 20 agosto 2025, motivando la richiesta con la necessità di approfondire alcuni aspetti e finalizzare gli ultimi accordi. L'UFE ha accolto la proroga e fissato una riunione al 12 giugno 2025 al fine di fare il punto sulla documentazione. Il verbale di tale riunione è allegato alla presente decisione incidentale. Nel corso di tale riunione, l'UFE ha annunciato l'intenzione di procedere alla pubblicazione dell'intero incarico.
6. Con scritto del 23 giugno 2025, la richiedente ha proposto di rinunciare ad una nuova pubblicazione. L'UFE ha respinto tale richiesta con scritto del 3 luglio 2025. La questione è stata nuovamente discussa nel corso di una riunione intercorsa il 31 luglio 2025 tra l'UFE e la richiedente, senza che né l'Autorità né l'istante modificassero le rispettive posizioni. La corrispondenza citata nonché il verbale della riunione sono allegati alla presente decisione incidentale. La riunione del 31 luglio 2025 aveva quale scopo la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di Swissgrd per il completamento dell'incarico richiesto dall'UFE. La richiedente ha dichiarato di non essere in grado di acquisire tutti i diritti relativi ai progetti secondari e, conseguentemente, di fornire la documentazione completa entro il termine del 20 agosto. Si è pertanto convenuto di evitare un invio scaglionato dei documenti e, su richiesta della richiedente, l'UFE ha concesso un'ulteriore proroga sino al 24 ottobre 2025 per la trasmissione dell'intera documentazione. L'UFE e Swissgrd hanno inoltre concordato di incontrarsi il 16 ottobre 2025 per un'ultima verifica della documentazione prima della consegna ufficiale, al fine di stabilire se procedere alla pubblicazione dell'intero incarico o dei soli complementi.
7. Nel corso dell'incontro del 16 ottobre 2025 l'UFE ha confermato la propria decisione di procedere alla pubblicazione integrale del progetto unitamente a tutta la documentazione pertinente. Ha altresì stabilito che la documentazione relativa all'acquisizione dei diritti, e quindi l'intero incarico esecutivo, gli dovrà essere trasmessa entro la nuova data di pubblicazione. Tale incarico comprenderà tutte le richieste espropriative, temporanee e definitive, per ciascun progetto (principale, riordino, arrocco, smantellamento), unitamente alle relative tabelle, cartografie e documenti pertinenti. La richiedente provvederà alla redazione degli avvisi personali per i proprietari finora estranei alla procedura che non avranno sottoscritto gli accordi, indicando la data di pubblicazione concordata con l'UFE. Il verbale della riunione è allegato alla presente decisione.



BFE-D-71FE3401Z55



BFE-D-71FE3401Z55



8. Il 24 ottobre 2025 la richiedente ha trasmesso l'intera documentazione alla scrivente Autorità. A seguito di un esame sommario, l'UFE ritiene che l'incarto sia sufficientemente completo e che le questioni sinora pendenti, ad eccezione dell'incarto espropriativo, siano state adeguatamente risolte. È d'uopo precisare che tale valutazione è di natura formale e non materiale. In merito al contenuto dei documenti dovranno nuovamente esprimersi tutti i servizi federali e cantonali già coinvolti dall'ESTI nel 2020.

9. Con scritto del 24 gennaio 2024, l'avv. Romina Biaggi-Albrici ha informato lo scrivente Ufficio del decesso della signora Monica Jörg-Steiner e della cessazione del mandato anche nei confronti del signor Marco Steiner. Con scritto datato 22 marzo 2024 i figli della signora Jörg-Steiner hanno manifestato la volontà di subentrare nella presente procedura, producendo un certificato ereditario attestante la loro qualità di unici eredi. Come già comunicato ai diretti interessati con raccomandata testata il 16 aprile 2024, l'UFE ha preso atto del fatto che la signora Michèle Jörg Dittli ed il signor Daniel Jörg sono subentrati alla signora Jörg-Steiner nella presente procedura. In merito alla legittimità dell'opposizione si statuirà in un momento successivo.

10. In data 2 luglio 2025 l'ESTI ha trasmesso all'UFE la raccomandata ricevuta dal Consorzio manutenzione strade e opere consortili di Quinto, datata 12 giugno 2025, con la quale quest'ultimo ha comunicato il ritiro della propria opposizione.

II. Considera in diritto

A. In ordine

1. Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
2. Come già statuito nella decisione incidentale del 7 novembre 2022, la competenza per lo svolgimento della presente procedura risiede ora presso l'UFE.

B. Nel merito

1. L'articolo 8b dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), disciplina la sospensione della procedura, stabilendo che, qualora la richiedente necessiti di oltre tre mesi per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare varianti progettuali o condurre trattative con autorità e opposenti, la procedura viene sospesa sino a quando non sia richiesto il proseguimento.

Con decisione incidentale del 15 marzo 2024, la scrivente Autorità ha disposto la sospensione della presente procedura per il completamento dell'incarto fino al 15 gennaio 2025. La richiedente ha fornito la documentazione tra il dicembre 2024 ed il gennaio 2025; tuttavia, essa non è stata ritenuta completa. Non essendo stata adottata alcuna ulteriore disposizione, la procedura ha ripreso automaticamente il proprio corso in data 15 gennaio 2025.



2. Ai sensi dell'articolo 7 OPIE, qualora il progetto iniziale subisca modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

La scrivente Autorità ha esaminato formalmente la documentazione trasmessa dalla richiedente e ha constatato che essa si discosta in modo significativo dall'incarto pubblicato dal 5 giugno al 7 luglio 2020 dall'ESTI. Pur non essendo stato modificato in maniera sostanziale il tracciato del progetto principale, è indubbio che la restante documentazione e la sua struttura abbiano subito un rilevante cambiamento, tenuto conto che l'incarto contempla ora un progetto di interramento della linea AET, un cosiddetto "arrocco" delle linee AET e FFS, nonché lo smantellamento della linea esistente a 220 kV di Swissgrid.

L'UFE ha pertanto preso contatto con i competenti servizi cantonali al fine di organizzare il nuovo deposito pubblico dell'intero progetto. A seguito di tali contatti, è stato stabilito che il deposito avrà luogo nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 4 marzo 2026. L'incarto sarà consultabile presso le cancellerie comunali di Airolo, Quinto, Dalpe e Faldo durante i consueti orari d'apertura. Questi Comuni riceveranno l'intero incarto in versione cartacea direttamente dai servizi cantonali preposti.

Con la presente decisione si dà comunicazione alle parti della nuova pubblicazione dell'intero incarto. Trattandosi di una procedura tuttora in corso, tutte le opposizioni presentate in occasione della prima pubblicazione restano valide. In altre parole, tutti coloro che si sono opposti al progetto nell'ambito della prima pubblicazione tra il 5 giugno al 7 luglio 2020 mantengono la loro qualità di opposenti anche con la nuova pubblicazione. Gli opposenti potranno, dopo aver consultato il nuovo incarto, completare o ritirare la propria opposizione. Qualora non intervenga alcuna manifestazione, l'UFE continuerà a considerare efficace l'opposizione presentata nei termini legali nel 2020, senza tuttavia pronunciarsi in questa sede sulla sua legittimità formale e materiale, questione che sarà oggetto di statuizione nella decisione principale.

Il già citato articolo 7 OPIE stabilisce che l'intero incarto sia sottoposto agli interessati; pertanto, la scrivente Autorità, in concomitanza con l'inizio del deposito pubblico, provvederà a trasmettere a tutti i destinatari della presente decisione incidentale un link corredato da password per l'accesso alla documentazione, e fisserà un termine scadente il 4 marzo 2026 per eventuali completamenti delle opposizioni. Come già precisato, qualora gli interessati decidessero di non esprimersi in merito al nuovo incarto non subiranno alcun pregiudizio procedurale, poiché non verranno esclusi dalla procedura.

3. Visto quanto precede, per quanto concerne la risposta del 24 dicembre 2024 della richiedente alle dupliche degli opposenti, si ritiene che essa non possa più considerarsi attuale in luce della modifica sostanziale dell'incarto e dei nuovi passi procedurali. Tuttavia, in ossequio al principio di trasparenza, con la presente essa viene inoltrata per conoscenza agli opposenti interessati. In considerazione del nuovo periodo di pubblicazione la scrivente Autorità intende però evitare un incrocio inutile di scritti. Pertanto, entro il termine del 4 marzo 2026 gli opposenti avranno modo di esprimersi in merito al progetto pubblicato e, qualora lo ritengano opportuno, alla duplice del 24 dicembre 2024 che li riguarda.





4. Gli Uffici cantionali sono formalmente informati, mediante la presente decisione incidentale, circa i successivi passi procedurali. Viene loro altresì confermata la pianificazione delle date concordate per la nuova pubblicazione. Gli stessi Uffici, unitamente agli Uffici federali, riceveranno contemporaneamente alla nuova pubblicazione la richiesta da parte dell'Autorità scrivente di esprimere nuovamente il proprio parere sul progetto. La richiedente dovrà trasmettere ai servizi cantionali l'intera documentazione in quattro copie cartacee entro il 23 gennaio 2026, ossia una copia per ogni Comune. Entro lo stesso termine, la richiedente trasmetterà tre copie cartacee alla scrivente Autorità.



III. Per questi motivi, pronuncia:

1. Si dichiara che la sospensione della presente procedura è venuta meno in data 15 gennaio 2025.
2. Si dispone che l'intero incarto pubblicato dall'ESTI tra il 5 giugno e il 7 luglio 2020 venga integralmente sostituito dall'incarto trasmesso in formato elettronico dalla richiedente in data 24 ottobre 2025.
3. In ragione della rilevanza delle modifiche apportate, il nuovo incarto sarà depositato pubblicamente dal **2 febbraio al 4 marzo 2026** presso le cancellerie comunali di Airolo, Quinto, Dalpe e Faido, ove sarà consultabile durante gli orari d'apertura.
4. La richiedente dovrà trasmettere ai servizi cantionali (Servizi generali del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino) l'intera documentazione in quattro copie cartacee entro il **23 gennaio 2026**. Entro il medesimo termine, la richiedente ne invierà tre copie cartacee all'UFE.
5. Tutti i soggetti interessati dalla procedura e destinatari della presente decisione incidentale riceveranno un link ed una password in concomitanza con l'inizio del nuovo deposito pubblico. Essi potranno, qualora lo desiderino, esprimersi in merito entro il termine di pubblicazione, ossia il **4 marzo 2026**.
6. Entro il medesimo termine, i suddetti interessati potranno altresì presentare osservazioni in merito alle prese di posizione della richiedente del 24 dicembre 2024 che li riguardano, le quali sono trasmesse in allegato alla presente decisione.
7. Le opposizioni formulate nell'ambito della prima consultazione del giugno 2020 restano valide anche con la nuova pubblicazione. Tale validità non comporta tuttavia conferma automatica della legittimazione, sulla quale si statuirà in un secondo momento.
8. Nella loro qualità di unici eredi, Michèle Jörg Dittli e Daniel Jörg subentrano a Monica Jörg-Steiner nella presente procedura. Anche in merito alla loro legittimazione si statuirà in una fase successiva.
9. L'UFE prende atto del ritiro dell'opposizione del Consorzio manutenzione strade e opere consorziali di Quinto avvenuto in data 12 giugno 2025. Da tale momento, il Consorzio perde la qualità di parte e viene escluso dal seguito della procedura.
10. Contemporaneamente al deposito pubblico, l'UFE avvierà la consultazione degli Uffici federali e cantionali, fissando il termine per la presentazione dei rispettivi pareri.

Ufficio federale dell'energia UFE

Tobias Egli

Capo Procedura di approvazione dei piani e dei piani settoriali

Michela Zanazzi Marica
Specialista Procedura di approvazione dei piani e dei piani settoriali





Riferimento: BFE-351.2-96/6

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inviato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

Il termine non decorre:

- a. dal 7° giorno precedente la Pasqua al 7° giorno dopo la Pasqua compresi;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto compresi;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi.

L'atto di ricorso, sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante, deve contenere le conclusioni e le relative motivazioni e i mezzi di prova. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se il ricorrente ne è in possesso.

Allegati

- Verbale della riunione del 12 giugno 2025 tra UFE e Swissgrid
- Raccomandata dell'avv. Jonathan Moor del 23 giugno 2025 all'attenzione dell'UFE
- Risposta dell'UFE del 3 luglio 2025 alla raccomandata dell'avv. Moor
- Verbale della riunione del 31 luglio 2025 tra UFE e Swissgrid con presentazione
- Verbale della riunione del 16 ottobre 2025 tra UFE e Swissgrid
- Duplica di Swissgrid agli opposenti che hanno fatto uso della propria facoltà di replica (un esemplare per ogni opponente)
- Lista degli opposenti

Notifica a (con lettera raccomandata):

- Avv. Jonathan Moor, Corso Elvezia 27, 6900 Lugano per Swissgrid SA
- Opponent come da lista allegata

Copia per conoscenza (Posta A)

- Dipartimento del territorio Repubblica e Cantone Ticino, Servizi generali, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'energia UFE
Procedura di approvazione dei piani e dei piani settoriali

Lista opposenti PGV 0232 Airolo - Lavorgo:

- Avv. Ciaranfi Zanetta Anna, Via Pliengo 54 CP 6, 6774 Dalpe (3 copie), in rappresentanza di:
 - Comune di Dalpe, 6774 Dalpe
 - Patrizio di Dalpe, 6774 Dalpe
 - Giuseppe Fransioli, Marco Gianella, Fabrizio Zanetta, Anna Ciaranfi Zanetta, Giuliana Gianella, Reto Sartore, Maria Teresa Gianella
- Avv. Nicole Geninasca, Codice Postale 213, Via Dragone 2, 6713 Malvaglia (2 copie) in rappresentanza di:
 - Luca Bolzani, Morcote
 - Associazione Basta con i tralicci sulle nostre montagne, Morcote
- Barchi Nicoli Trisconti Gianini SA / Avv. S. Gianni, Via S. Balestra 17, Casella postale 5269, 6901 Lugano (1 copia), in rappresentanza di:
 - Comune di Quinto, Via Quinto 19, 6777 Quinto
- Beffa Giorgio, Via Luna 29, 6780 Airolo
- Bucher-Betta Alma, Parc de la Rouvraie 26b, 1018 Lausanne
- Bucher Marco, Route des Marinnes 62, 1052 Le Mont sur Lausanne
- Bucher Michel, Chemin Petite-Caroline 1A, 1131 Tolochenaz
- Bucher Sandra, Chemin des Morette 7, 1052 Mont sur Lausanne
- Bura Enrico e Bura Filippo, Via C. Ghiringhelli 49, 6500 Bellinzona
- Campani Francesco e Gabriella, Nante 68, 6780 Airolo
- Canonica Mauro, Via San Gottardo 48, 6780 Airolo
- Ciucci Nicole, Via Nante 42, 6780 Nante/Airolo
- Coggi Ivan, Via C. Molo 13, 6500 Bellinzona
- Coggi Patrick e Coggi Arianna, Via Visconti 6, 6500 Bellinzona
- Colombo Fabio e Elena, Via Massari, 6922 Morcote
- Comune di Airolo, Via San Gottardo 85, 6780 Airolo
- Comune di Prato Leventina, 6772 Rodi Flesso
- Consorzio per manutenzione strade e opere consortili Quinto, c/o Securunda Fiduciaria SA, 6775 Ambri
- Della Santa Marisa e Silvio, Via Orti 4, 6987 Caslano
- Dozio-Bernasconi Renata, Via Marziolo 4, 6949 Comano
- Eusebio Ivo, Via San Gottardo 40, 6780 Airolo in rappresentanza della comunione ereditaria di fu Edmondo Eusebio e fu Giuseppina Eusebio
- Filippini & Partner Ingegneria SA, Via Ragna 11, Casella postale 6710 Biasca in rappresentanza di Nella Filippini
- Fiore Fiorello, Via dei Fiori 6c, 6834 Morbio Inferiore

Ufficio federale dell'energia UFE
3003 Berna
Tel. +41 58 482 56 11
E-Mail: contact@ufe.admin.ch



BFE-D-0107340168



BFE-D-71FE3M01256



Riferimento: BFE-351.2-98/4

- Ghirlanda Denis, Via Campestron 1, 6967 Dino
- Ghirlanda Loris, Strada dar Lavatoi 9, 6967 Dino
- Gianossi Pellegrini Anita e Gianossi Brunello, Vicolo S. Carlo 18, 6870 Tavernne
- Gobbi Elena, Nante 10, Nante 10, 6780 Airolo
- Grandi Nicola, Via Franchini 26, 6850 Mendrisio
- Hüppi Raffaella & Hüppi Barri Elisa, Nante 51, 6780 Airolo
- Daniel Jörg, Augraben 14, 5620 Bremgarten
- Michèle Jörg Dittli, Ringstrasse 7, 5628 Arstau
- Kunz Fernando, Nante 49, 6780 Airolo
- Lazzaroni Maria, Davide, Monika, 6966 Villa Luganese
- Leventini Mauro e Leventini Schmidt Corinne, Gulmenstrasse 3, 8820 Wädenswil
- Luraschi Marcel, Via Campagnora 3, 6983 Magliaso
- Macconi Walter, Via al Doyro 28, 6815 Melide
- Maestri Lily, Via al Chioso, 6934 Bioggio
- Maffretti-Ryser Cristiana, Via Alice Meyer 3, 6986 Novaggio
- Pasotti Pierluigi, Via alla Serra 16a, 6514 Sementina
- Pedrini Lilia, Nante, 6780 Airolo
- Pellandini Giovanna, Via ai Chiossi 23, 6518 Gorduno
- Ponti Germana, Nante 52, 6780 Airolo
- Ponti Mirko, Bolligenstrasse 30A, 3006 Berra
- Rezzonico Giancarlo, Nante 14, 6780 Airolo
- Robert Marinette, Ch. de Beau-Soleil 8, 1009 Pully
- Robert Olivier, Ch. de Beau-Soleil 8, 1009 Pully
- Sala Jonathan e Tatiana, Nante 33, 6780 Airolo
- Sangiorgio Andrea e Tiziano, c/o Elio Sangiorgio SA Casella postale 47, 6527 Lodrino
- Scaglia Roberto, Via Nante 31, 6780 Nante-Airolo
- Signorelli Claudia, Via Francesco Somaini 6, 6900 Lugano
- Signorelli Paola, Via al Doyro 28, 6815 Melide
- Marco Steiner, am Mühlplatz 6, 6004 Luzern
- Tachini Adriana, Via Ponte Vecchio 5, 6807 Tavernne
- Helvetia Nostra, Case Postale, 1820 Montreux
- Ufficio federale delle strade USTRA, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen
- Valbianca SA, Casella postale 145, 6780 Airolo



BFE-2-01072401/66